

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 106/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 180 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. MARCO INNOCENTI e della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

INNOCENTI MARCO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI in violazione dell'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco;

A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI, per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., in quanto società di cui il soggetto avvisato era legale rappresentante al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. INNOCENTI MARCO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell'interesse della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. MARCO INNOCENTI e dell'ammenda di €667,00 per la società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio